



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 471/16/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE  
FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Consiglio del 19 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227, del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88, del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» indetto per il giorno 4 dicembre 2016”;*

VISTA la segnalazione pervenuta in data 13 ottobre 2016 (prot. n. 54326), con la quale i Consiglieri regionali Elena Bianchi, Ilaria Dalzovo, Eleonora Frattolin, Cristian Sergo e Andrea Ussai del Gruppo consiliare “*Movimento 5 Stelle*”, hanno segnalato la presunta violazione, da parte dell’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, dell’art. 9 della legge 28 del 2000 con riferimento allo svolgimento, in data 7 ottobre 2016, di un convegno sul tema “*Riforma costituzionale e Autonomie speciali*”. In particolare, gli esponenti hanno rilevato che “*all’evento hanno partecipato le maggiori cariche istituzionali regionali (presidente del Consiglio regionale, Presidente della Regione, sindaci) e statali (Ministro degli Affari regionali e Autonomie) che non hanno in alcun modo celato il loro orientamento di voto dinanzi alla platea*” e che “*l’iniziativa [...] risulta priva dei requisiti cui il citato art. 9 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito [...]. In particolare difetta il requisito dell’indispensabilità e dell’indifferibilità [...]; difetta altresì il requisito dell’impersonalità in quanto il materiale predisposto per la promozione dell’evento (inviti, comunicata stampa) e pubblicato sul sito internet istituzionale, dà atto della prevista partecipazione delle cariche istituzionali e dei temi trattati*”;

VISTA la nota del 18 ottobre 2016 (prot. n. 55054) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia ha trasmesso gli esiti del procedimento istruttorio avviato nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia a seguito della predetta segnalazione. In particolare, il Comitato, nel riscontrare “*sul sito istituzionale della Regione FVG, l’attuale presenza di sei articoli [...] che forniscono un dettagliato resoconto del convegno attraverso una sintesi degli interventi e relativo materiale multimediale quali foto e file audio*”, ha rilevato che “*il convegno «Riforma costituzionale e Autonomie speciali», organizzato dalla Regione FVG in data 7 ottobre 2016, [...] non soddisfa in particolar modo il requisito dell’impersonalità [...] in quanto permangono a tutt’oggi, sul sito istituzionale, articoli e dichiarazioni corredati da immagini dell’evento*”. Il Comitato ha, pertanto, ritenuto “*sussistente la violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 28/2000, ritenendo nel caso di specie adeguato, ai fini del ripristino della “neutralità” istituzionale rispetto alle tematiche referendarie, che codesta Autorità ordini la rimozione dal sito istituzionale della Regione FVG di ogni riferimento al convegno segnalato*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 14 ottobre 2016 con la quale il responsabile dell’Ufficio stampa della Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti contestati formulata dal predetto Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- la Regione ha programmato da tempo per il giorno 7 ottobre 2016 un convegno intitolato “*Riforma Costituzionale e Autonomie speciali*”. L’incontro è avvenuto alla presenza del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- il convegno ha avuto ad oggetto *“un tema di stretta attualità che, visti gli effetti sul sistema delle autonomie, non può non essere affrontato anche per il necessario ed efficace assolvimento delle funzioni istituzionali”*;
- si è trattato di un convegno caratterizzato da una illustrazione di natura tecnico-giuridica degli aspetti e dei possibili effetti della riforma costituzionale in itinere sulle prerogative delle Autonomie speciali;
- pertanto, l'impostazione del convegno *“è stata di tipo accademico da un lato e politico istituzionale dall'altro”*;
- nello specifico il *“convegno ha avuto natura conoscitiva dei temi e nel corso dello stesso non è stata affrontata nel suo complesso la riforma costituzionale né le specifiche tematiche oggetto del quesito referendario ma, esclusivamente, gli effetti che potrebbero determinarsi sulle funzioni e sulle competenze attualmente attribuite alle Regioni speciali e alle province autonome”*;
- per le motivazioni esposte, l'effettuazione del convegno non ha comportato la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 atteso che i contenuti degli interventi *“non hanno portato, [...], ad una rappresentazione suggestiva e non neutrale ai fini referendari dei contenuti conoscitivi”*;

PRESA VISIONE degli articoli, pubblicati in data 7 ottobre 2016, sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sezione *“Notizia dalla Giunta”*, riferiti al convegno *“Riforma costituzionale e Autonomie speciali”*, allegati alla documentazione istruttoria, e ancora accessibili al momento della conclusione degli accertamenti istruttori da parte del competente Comitato;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei referendum, che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

italiana n. 227, del 28 settembre 2016, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

RILEVATO che l’iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto il convegno sul tema “*Riforma costituzionale e Autonomie speciali*” è stato pubblicizzato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso articoli e materiale multimediale (foto e file audio degli interventi) in un momento successivo all’indizione del referendum costituzionale;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione sul predetto sito istituzionale di articoli e materiale riguardanti il convegno sul tema “*Riforma costituzionale e Autonomie speciali*” è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le attività di comunicazione effettuate dalla Regione Friuli Venezia Giulia in merito al convegno sul tema “*Riforma costituzionale e Autonomie speciali*”, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di articoli contenenti “*un dettagliato resoconto del convegno attraverso una sintesi degli interventi e relativo materiale multimediale*”, appaiono in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare - diversamente da quanto eccepito dal responsabile dell’Ufficio stampa della Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni - non appare ricorrere il requisito



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nei predetti articoli riguardano tematiche attinenti al quesito referendario e non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente. Inoltre la pubblicazione di foto, video e file audio relativi all'intervento del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia al convegno oggetto di segnalazione, rende il materiale informativo pubblicato sul sito dell'ente non conforme al requisito di impersonalità;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in ordine alla sussistenza della violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ORDINA**

alla Regione Friuli Venezia Giulia di pubblicare sulla *home page* del proprio sito istituzionale, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale avente ad oggetto il convegno *“Riforma costituzionale e Autonomie speciali”*, pubblicata in data 7 ottobre 2016. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla Regione Friuli Venezia Giulia e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 ottobre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi